

Risposta n. 338/2021

OGGETTO: Importi corrisposti a titolo di Cashback - trattamento tributario

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Società istante (o *Istante*) opera nel settore del commercio elettronico, attraverso il proprio sito internet (di seguito *Portale*), "*mediante il quale garantisce la presenza di inserzioni di beni e servizi in vendita su piattaforme e-commerce esterne, gestite da soggetti terzi (di seguito "Merchant")*".

A tal fine, la Società "*formalizza appositi accordi di affiliazione (...) che prevedono l'impegno da parte della Società a pubblicare sul Portale le inserzioni relative ai beni e/o servizi in vendita sulle piattaforme e-commerce dei Merchant, a fronte del pagamento di un corrispettivo quantificato in base all'ammontare delle transazioni effettuate da parte degli utenti che hanno effettuato l'accesso attraverso il Portale*".

Le condizioni generali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del *Portale* sono contenute nel documento "*Presupposti e condizioni di utilizzo*", dove si "*precisa che, nello svolgimento della propria attività*", la Società "*conclude contratti con soggetti*

terzi (c.d. Merchant) di cui promuove le rispettive attività per il tramite del Portale e per le quali il Merchant riconosce un compenso" all'Istante.

L'articolo 1 ("oggetto") prevede che le condizioni generali del predetto documento "*disciplinano i termini e le condizioni mediante le quali gli utenti registrati al Portale possono ottenere uno sconto indiretto (di seguito, il "Cashback") - nella misura percentuale variabile e/o fissa indicata di volta in volta - sugli acquisti:*

(i) effettuati presso i Merchant pubblicati sul Portale" (cfr. art. 1.1 let. (i)).

Il successivo articolo 3 ("*diritto e importo del Cashback*") prevede che il diritto al *Cashback* è riconosciuto alle seguenti condizioni:

1) gli acquisti siano "*effettuati accedendo al Merchant tramite il Portale, mediante autenticazione*";

2) "*gli acquisti siano andati a buon fine, dunque, che il prezzo sia stato effettivamente pagato*";

3) il *Merchant* abbia effettivamente corrisposto alla Società il relativo compenso maturato dalla stessa "*in connessione all'acquisto per cui l'utente richiede il Cashback*".

"L'importo del Cashback è calcolato nella misura percentuale indicata sul Portale, percentuale variabile e/o fissa indicata di volta in volta e che viene applicata sull'importo degli acquisti" effettuati presso i Merchant.

Si prevede, inoltre, che il *Cashback*:

- "*sarà riconosciuto nella misura percentuale variabile e/o fissa indicata sul Portale al momento dell'acquisto*";

- maturerà nel caso di acquisti effettuati presso i Merchant "*non appena il Merchant comunicherà*" all'Istante "*il "buon fine" dell'acquisto e del pagamento.*

Tale comunicazione non è soggetta ad alcun termine finale. Il Merchant si riserva, infatti, di comunicare" alla Società istante "l'esito dell'acquisto e del pagamento dell'Utente, senza limiti di tempo. Per nessun motivo" la Società "è responsabile del ritardo nel riconoscimento del Cashback. Nel caso di acquisti

effettuati presso i Merchant (...), i Cashback maturati verranno versati SOLO al raggiungimento della soglia minima complessiva di Euro xx,00 (di seguito, il "Cashback Minimo"). Per importi inferiori al Cashback Minimo", la Società "accumulerà il Cashback e attenderà il raggiungimento del Cashback Minimo prima di procedere all'effettivo versamento all'Utente. Qualora" la Società "riconosca un Cashback, relativamente al quale successivamente il Merchant comunichi il mancato "buon fine" dell'acquisto e del pagamento", la Società "si riserva il diritto di annullare e decurtare il Cashback riconosciuto all'Utente, mediante invio di comunicazione scritta motivata all'Utente".

Secondo quanto rappresentato, la Società provvede alla corresponsione del *Cashback* maturato con le seguenti modalità alternative:

- a) accredito su conto corrente bancario (opzione "*Incassa Euro con bonifico*"); la Società disporrà il relativo accredito entro l'ultimo giorno del mese;
- b) accredito su conto *Paypal* (o equivalente sistema di pagamento) (opzione "*Incassa Euro con Paypal*"); la Società istante disporrà il relativo accredito entro l'ultimo giorno del mese;
- c) conversione del *Cashback* in un buono da spendere sul sito di Merchant selezionati dalla Società (opzione "*Converti in buono regalo*");
- d) donazione del *Cashback* ad associazioni o fondazioni selezionate dalla Società.

L'articolo 4 ("*Verifica dell'ammontare del Cashback*") prevede che "*L'Utente può verificare - in qualunque momento - i Cashback maturati accedendo al Portale, tramite il proprio account, nella sezione Rimborsi e Pagamenti. Con riferimento a ciascun Cashback maturato, saranno messe a disposizione dell'Utente le seguenti informazioni (possono variare nel tempo a seconda delle esigenze del Portale)*":

- "*Acquisti con rimborso in attesa di conferma*": tutti i *Cashback* dell'Utente in attesa di conferma da parte del *Merchant*,
- "*Prodotto*": indica il bene/servizio acquistati presso i *Merchant*,

- "*Negozio/Merchant*": indica il *Merchant* presso cui l'Utente ha effettuato l'acquisto;
- "*Data*": indica il giorno in cui l'Utente ha effettuato l'acquisto;
- "*Spesa (netto)*": indica l'importo pagato dall'Utente al netto dell'IVA;
- "*Rimborso*": indica l'importo del *Cashback* per ogni acquisto;
- "*Livello*": indica la soglia di acquisto raggiunta dall'Utente. *"Il Cashback dell'Utente è infatti correlato all'importo complessivo degli acquisti. Nell'eventualità in cui l'Utente superi determinate soglie di acquisto in un determinato periodo di tempo (c.d. "Livello"), la Società riconosce all'Utente un Cashback maggiore, che andrà sommato ai Cashback già maturati"*.
- "*Giorni alla conferma*": indica i giorni trascorsi dalla data di acquisto cui il *Cashback* si riferisce, di cui si attende la conferma del "*buon fine*" da parte del *Merchant*.

L'articolo 5 ("*Cashback sugli acquisti effettuati presso i Merchant*") prevede che *"Il contratto di vendita si perfeziona esclusivamente tra il Merchant e l'Utente; il contratto sarà disciplinato in modo esclusivo dalle condizioni generali di vendita del Merchant, ove previste"*. Inoltre, prevede che *"È obbligatorio che l'Utente proceda agli acquisti (art 1 lett (i)) con le seguenti modalità:*

- 1) acceda al Portale tramite autenticazione;*
- 2) selezioni il Merchant di interesse;*
- 3) clicchi sul pulsante "VAI AL NEGOZIO", a seguito del quale si apre una nuova pagina del Portale;*
- 4) clicchi sul pulsante "PROSEGUI" per essere indirizzato sul sito del Merchant Selezionato"*.

La Società precisa che l'operazione di *Cashback* costituisce un "*incentivo commerciale, mediante il quale l'utente matura il diritto di ottenere, in un momento successivo all'acquisto, un parziale rimborso dell'importo speso*". Il *Cashback* può, pertanto, essere definito come uno "*sconto*", ancorché "*indiretto, in quanto:*

- *l'utente effettua l'acquisto di un bene consapevole della riduzione del prezzo (sconto) a lui spettante, potendo direttamente e contestualmente verificare sul Portale sia il prezzo lordo del prodotto che, espresso in percentuale, il relativo "sconto" a lui attribuito sotto forma di cashback;*

- *detto sconto non viene riconosciuto direttamente dal soggetto produttore o commerciante del bene oggetto di compravendita, ma in modo "indiretto" dalla Società;*

- *il beneficio sostanziale conseguito dall'utente è del tutto analogo a quello che avrebbe ottenuto con l'applicazione di uno sconto diretto applicato contestualmente all'atto dell'acquisto".*

Ciò posto, l'istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, degli importi corrisposti a titolo di *Cashback*, con particolare riferimento ai relativi obblighi di sostituzione tributaria sussistenti in capo alla Società a seguito di tale erogazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società istante ritiene che il *Cashback* sia inquadrabile nel novero degli sconti commerciali, in quanto l'importo rimborsato all'utente a seguito degli acquisti di beni e/o servizi dal medesimo effettuati ha la mera funzione di incentivare l'acquisto, riducendo indirettamente il prezzo lordo pagato e, conseguentemente, le somme corrisposte a tale titolo rappresentano "*un mero sconto assimilabile a quello praticato contestualmente all'acquisto*".

Pertanto, l'Istante ritiene che nel caso concreto non sia rinvenibile alcuna fattispecie che possa configurare la corresponsione di un reddito da parte della società e conseguentemente di non essere tenuta ad operare alcuna ritenuta alla fonte sugli importi erogati.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si fa presente che dalla documentazione prodotta dalla Società istante non risulta possibile comprendere appieno gli schemi contrattuali che regolano i rapporti tra l'*Istante* e i siti affiliati.

La presente risposta, pertanto, è fornita in linea generale e nel presupposto della veridicità e corretta rappresentazione dell'operazione da parte dell'*Istante*.

Secondo quanto rappresentato, la Società istante aderisce a distinti accordi di affiliazione di *marketing* con diverse società di *e-commerce* (*Merchant*), in base ai quali pubblica sul proprio *Portale* inserzioni per l'acquisto di beni e/o servizi offerti dalle stesse, a fronte del pagamento di un corrispettivo quantificato in base all'ammontare delle transazioni effettuate attraverso il *Portale*.

In particolare, ad ogni inserzione pubblicata sul *Portale* è "*associata una determinata percentuale di sconto che l'utente può ottenere a seguito del proprio acquisto, sotto forma, appunto di Cashback*".

Agli utenti che si registrano al *Portale*, dunque, viene offerta dalla Società la possibilità di effettuare gli acquisti sui siti affiliati, ottenendo una "*percentuale di sconto*" (*Cashback*) su un determinato acquisto che sarà riconosciuto, cumulativamente per più acquisti effettuati anche su siti diversi, successivamente dalla Società al verificarsi delle seguenti condizioni:

- gli acquisti devono essere effettuati accedendo al *Merchant* tramite il *Portale*;
- il *Merchant* deve aver ricevuto il pagamento relativo all'acquisto e deve comunicarne l'esito all'*Istante*;
- l'*Istante* deve aver ricevuto la commissione dal *Merchant*.

Inoltre, "*Il diritto dell'utente alla corresponsione del Cashback sorge quando gli importi da rimborsare raggiungono cumulativamente la soglia minima di Euro xx,00 e da tale momento l'utente ha la facoltà di richiedere alla Società il parziale o totale*

rimborso delle somme maturate".

Nel caso di specie, il *Cashback* rappresenta una forma di incentivo delle vendite dei siti di *e-commerce* affiliati effettuate attraverso il *Portale*, attuato offrendo agli acquirenti la possibilità di "recuperare" una quota della spesa sostenuta.

Trattasi, dunque, della restituzione all'acquirente (persona fisica) di una parte della spesa per gli acquisti effettuati attraverso il *Portale*, determinata applicando la percentuale di sconto "visualizzata" dall'utente al momento dell'acquisto, a nulla rilevando la circostanza che sia erogato successivamente e da un soggetto diverso dal fornitore del bene o servizio acquistato.

Ne consegue che, nel caso di specie, il *Cashback* corrisposto non rientrando in nessuna delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), non risulta assoggettabile ad imposizione.

Diversa è l'ipotesi in cui, invece, venisse riconosciuto dalla Società all'utente una somma per incentivare l'utilizzo del *Portale* da parte di altri utenti (ad esempio, con la formula "*porta un amico*"), sia in misura fissa che in misura percentuale, in base agli acquisti dagli stessi effettuati. In tale ipotesi, infatti, le somme corrisposte costituirebbero un reddito diverso rientrante tra quelli di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *l*), del Tuir.

Il presente parere si limita agli aspetti fiscali dell'operazione rappresentata e prescinde da ogni valutazione in merito a eventuali profili che possano riguardare la tutela del consumatore ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)